SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 agosto 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 256.

Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 27 maggio 1978, n. 217, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità economiche europee;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la direttiva n. 86/457/CEE del Consiglio del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale;

Vista la legge 9 maggio 1988, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1988, emanato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, riguardante le disposizioni tecniche concernenti il tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale dei medici neo-laureati;

Visto il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1988, con il quale è stato indetto il concorso per l'anno 1988 per l'assegnazione di settemilacinquecento borse di studio per medici neo-laureati;

Tenuto conto che i contenuti della predetta direttiva n. 86/457/CEE hanno quindi già avuto attuazione pratica, anche se limitata nel tempo, mediante la legge 8 aprile 1988, n. 109, e conseguenti decreti ministeriali citati;

Considerato che il tirocinio teorico-pratico biennale per la formazione specifica in medicina generale, in corso di svolgimento, ha durata, contenuti, modalità di espletamento sostanzialmente conformi alla disciplina della formazione specifica in medicina generale di cui alla direttiva n. 96/457/CEE;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità economiche europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 della citata legge 30 luglio 1990, n. 212, il Governo è delegato ad emanare entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge le norme necessarie per dare attuazione alle direttive CEE in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, tra le quali anche la direttiva n. 86/457/CEE di cui all'allegato *C)* della legge medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione del corso

1. È istituito il corso di formazione specifica in medicina generale riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

2. Il corso, della durata di anni due, articolato secondo la previsione di cui all'art. 3, comporta un impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo della frequenza alle attività didattiche sia pratiche che teoriche e si conclude con il rilascio dell'attestato di formazione in medicina generale, conforme all'allegato modello.

Art. 2.

Efficacia dell'attestato

1. Dal 1° gennaio 1995 il possesso dell'attestato di cui al comma 2 dell'art. 1, fatti salvi i diritti acquisiti di cui all'art. 6, costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2. È equiparato all'attestato di cui al comma 2 dell'art. 1 l'attestato di compiuto tirocinio teorico pratico per la formazione specifica in medicina generale rilasciato ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 1988.

Art. 3.

Articolazione del corso di formazione

1. Nel corso di formazione specifico in medicina generale di cui all'art. 1 le attività didattiche di natura pratica costituiscono i 2/3 della attività formativa; il corso viene articolato come segue:

a) un periodo di settecento ore di formazione in medecina clinica e medicina di laboratorio, articolate in cinque mesi da effettuarsi presso istituti clinici universitari o strutture pubbliche ospedaliere, individuate a tale scopo

dalla regione, nonché in centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori delle unità sanitarie locali, con attribuzione della responsabilità della formazione; il periodo deve comprendere un'attività clinica guidata ed un'attività di partecipazione e seminari coi seguenti argomenti: metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e parologia clinica,

b) un periodo di trecentonovanta ore di chirurgia generale, articolate in tre mesi, da effettuarsi sempre presso le strutture indicate alla lettera *a)*, comprendenti: attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza;

c) un periodo di trecentonovanta ore in pediatria articolate in tre mesi, da effettuarsi sempre nelle strutture indicate alla lettera *a)* comprendenti: attività clinica guidata ed atttività di partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva;

d) un periodo di settecentottanta ore, articolate in sei mesi, da effettuarsi presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, comprendente attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati disponibili all'uopo, il predetto periodo di formazione potrà effettuarsi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera *a)*;

e) un periodo di settecento ore, articolate in cinque mesi, da effettuarsi presso strutture di base dell'unità sanitaria locale sul territorio con il coordinamento del responsabile delle unità operative, comprendente attività pratica guidata presso consultori, ambulatori e laboratori, attività di partecipazione a seminari in medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi;

f) un periodo di centosessanta ore di formazione in ostetricia e ginecologia, con attività clinca guidata ed attività di partecipazione a seminari, articolato in due mesi da effettuarsi presso le strutture indicate alla lettera *a)*.

2. Le strutture ospedaliere indicate alla lettera *a)*, comma 1, devono essere dodate di una divisione di medicina interna ed almeno di sezioni di pediatria, ostetricia e ginecologia e servizio di laboratorio.

3. Durante il periodo di svolgimento del corso di formazione in medicina generale viene organizzata una partecipazione attiva a seminari di: legislazione ed organizzazione sanitaria e sociale, deontologia ed etica professionale, medicina legale, problemi della famiglia, dell'età evolutiva, della prescrizione dei farmaci, economia, epidemiologia e statistica sanitaria, programmazione sanitaria, informatica, telematica e psicologia.

4. La fissazione dei requisiti per la determinazione dei criteri di scelta dei docenti e dei lavori, le disposizioni generali per la durata, i contenuti, la metodologia didattica dei corsi e delle attività seminariali e tutoriali, le verifiche relative all'espletamento dei corsi, all'adeguatezza delle strutture ed attrazzature, ai fini dell'eventuale esclusione di quelle inadeguate, nonché le verifiche sul materiale didattico e formativo, vengono determinate con il decreto previsto dall'art. 4, comma 1.

5. Il personale medico preposto alla formazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)* indicato al comma 1 deve rivestire di norma la posizione funzionale apicale del ruolo sanitario del personale del Servizio sanitario nazionale, o posizione corrispondente qualora si tratti di personale universitario. Non può comunque essere preposto alle formazione personale di livello iniziale.

6. Il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale di cui alla lettera *d)*, comma 1, avente la funzione di medico tutore deve possedere un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché possedere la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale che soddisfi i requisiti massimi previsti dall'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale.

7. Il personale medico preposto alla formazione e il tutore esprimono un giudizio sul profitto del partecipante al corso per ogni singola fase formativa svolta nei periodi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1.

8. Al termine dei periodi di formazione il sanitario responsabile della struttura ospedaliera o universitaria in cui si è svolto il tirocinio e il titolare dell'ambulatorio medico convenzionato, sulla base dei giudizi di cui al comma 7, formulano una dettagliata relazione sul compimento del periodo di frequenza, sull'attività svolta, sulle capacità diagnostiche e terapeutiche dimostrate dal partecipante alla formazione. Analoga certificazione è rilasciata dal personale responsabile dell'attività di partecipazione a seminari.

9. L'accesso del partecipante alla formazione alle varie fasi del corso in cui è articolato è subordinato al superamento con esito positivo della fase svolta in precedenza. Qualora il partecipante alla formazione, a giudizio del medico preposto alla formazione o del tutore non abbia conseguito un idoneo apprendimento nel singolo periodo formativo, è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta.

10. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante alla formazione dalla frequenza al corso.

Art. 4.

Organizzazione del corso

1. Le regioni e le province autonome, in relazione alle condizioni applicative degli istituti previsti dai punti 1, 4 e 5 dell'art. 48, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978,

n. 833, forniscono indicazioni al Ministro della sanità che, con proprio provvedimento, entro il 30 giugno di ogni anno fissa il contingente dei medici da ammettere ai corsi di formazione specifica in medicina generale ed emana il relativo bando.

2. I corsi di cui all'art. 1 sono organizzati ed attivati dalle regioni che devono comunicare al Ministero della sanità il piano dei corsi stessi entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. In caso di inadempienza regionale, il Ministro della sanità previa invito ad adempiere, provvede all'organizzazione ed attivazione dei corsi, avvalendosi delle strutture e del personale delle regioni e delle province autonome inadempienti.

Art. 5.

Ammissione, frequenza e rilascio attestato

1. Le regioni e le province autonome, tenuto conto del contigente dei medici da ammettere ai corsi fissato ai sensi dell'art. 4, comma 1, costituiscono una o più commissioni presiedute dal presidente dell'ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri del capoluogo di regione o da un suo delegato e composte da un dirigente medico regionale, da un primario ospedaliero di medicina interna iscritto nei ruoli nominativi regionali, da due medici di medicina generale designati dalla Federazione nazionale dei medici chirurghi ed odontoiatri e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario, per la selezione delle domande dei candidati. Ad ogni commissione non può essere assegnato un numero di domande superiore a 250.

2. Le graduatorie di ammissione dei partecipanti alle formazione è determinata sulla base del punteggio conseguito in una prova scritta, che può effettuarsi anche con domande a risposta multipla, e di quello attribuito al voto di laurea e all'esame di abilitazione. Con decreto del Ministro della sanità sono determinate le modalità dell'espletamento della prova selettiva, unica su tutto il territorio nazionale, e i punteggi a disposizione della commissione.

3. La formazione specifica in medicina generale comporta una partecipazione personale del candidato all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

4. La frequenza del corso di formazione è incompatibile, a pena di decadenza, con l'iscrizione e frequenza a scuole di specializzazione e con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente o di una titolarità di rapporto convenzionale e comunque non comporta l'istaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio sanitario nazionale, né con i medici tutori.

5. La commissione di cui al comma 1, integrata da un dirigente del Ministero della sanità e da un professore di medicina interna o disciplina equipollente di una facoltà di medicina della stessa regione o, in mancanza, di regione limitrofa, designati dal Ministro della sanità, previo sorteggio tra i nominativi inclusi negli appositi elenchi predisposti ai fini della composizione delle commissioni degli esami di idoneità nazionale e dei due medici di medicina generale designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, formula, previo colloquio finale, un giudizio definitivo di idoneità sulla base anche dei singoli giudizi positivi espressi nelle varie fasi di formazione specifica e rilascia il relativo attestato di formazione.

Art. 6.

Diritti acquisiti.

1. Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione di cui agli articoli 1 e 2, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i titolari, alla data del 31 dicembre 1994, di un rapporto convenzionale disciplinato dagli accordi collettivi nazionali previsto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, quale: medico di medicina generale, medico addetto al servizio di guardia medica attiva ed emergenza territoriale, medico titolare di incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi, medico specialista ambulatoriale della branca di medicina interna, nonché medico generico fiduciario e medico di ambulatorio presso il Servizio assistenza sanitario naviganti (S.A.S.N.) convenzionato con il Ministero della sanità ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, ultimo comma, della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

2. Detto diritto è esteso ai medici cittadini di un Paese membro delle Comunità europee che già operano in Italia, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che siano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di uno dei rapporti di cui al comma 1.

3. I medici che si trovano in una delle situazioni previste dai commi 1 e 2 e che intendono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri delle Comunità europee, anche se non in possesso di una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito.

4. L'individuazione e l'identificazione di ulteriori categorie non previste nel comma 1 sono effettuate, nel rispetto della direttiva n. 86/457/CEE, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

5. L'ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri competente per l'iscrizione provvede all'annotazione del titolo conseguito od equiparato, ai sensi dell'art. 3, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 231, al fine della concessione degli attestati.

Art. 7.

Riconoscimento del titolo conseguito in uno degli Stati membri delle Comunità europee

1. Fatto salvo quanto disposto dalla legge 22 maggio 1978, n. 217, ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione specifica o complementare in medicina generale, viene riconosciùta l'equivalenza del titolo stesso con l'attestato di cui all'art. 2 da parte del Ministero della sanità.

2. L'uso di tali titoli e delle relative abbreviazioni è consentito nelle lingua dello Stato di origine o di provenienza.

3. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1 l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo, corredata da uno dei titoli previsti dal comma 1 in originale o in copia autentica.

4. Il Ministero della sanità d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro tre mesi accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede al rilascio dell'attestato all'interessato. Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo.

5. Nel caso in cui il Ministero della sanità venga e conoscenza di fatti gravi o specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alle competente autorità dello Stato di origine o provenienza.

6. In assenza del titolo di cui al comma 1, per l'attività svolta entro e non oltre il 31 dicembre 1994 il Ministero della sanita valuta altri eventuali titoli presentati dall'interessato ai fini del riconoscimento dei diritti acquisiti in conformità all'art. 6.

7. Il medico di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto un rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

Art. 8.

Esercizio della professione di medico di medicina generale presso altri Stati delle Comunità europee da parte di medici cittadini italiani.

1. Il Ministero della sanità fornisce a richiesta delle competenti autorità sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attività specifica in medicina generale nei Paesi della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CARLI, *Ministro del tesoro*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*
RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
MARTINAZZOLI, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

ALLEGATO

MINISTERO DELLA SANITÀ

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Regione ....
Provincia autonoma ....
Federazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di ....

La commissione di cui al quinto comma dell'art. 5 del legislativo n. 256 dell'8 agosto 1991, visti i giudizi favorevoli ottenuti per ogni singola fase del corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del citato decreto

RILASCIA

Al dottor ....

ATTESTATO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Il presidente dell'ordine provinciale

....

Il rappresentante del Ministero della sanità
....

Il rappresentante del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica
....

91G0300

DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 257.

Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, in materia di formazione dei medici specialistici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Formazione a tempo pieno del medico specialista

1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.

2. L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanità.

Art. 2

Programmazione

1. Con decreto del Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le facoltà di medicina e chirurgia, e con il Ministro del tesoro, è determinato, ogni tre anni, il numero degli specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle università.

2. In relazione alla programmazione di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità, determina il numero dei posti per ciascuna scuola le cui strutture siano corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 7, tenuto conto delle richieste delle facoltà di medicina e della disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni. Il predetto decreto è adottato su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale.

3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, per ogni singola specializzazione è stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a favore dei medici dell'amministrazione militare. Il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo è determinato con il decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2.

4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio della scuola, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi, può autorizzare l'espletamento delle attività pratiche previste dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle attività di servizio, a condizione che le predette attività siano coerenti con il programma del corso di studio.

Art. 3.

Ammissione

1. L'ammissione alle scuole di specializzazione avviene secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'art. 4, comma 5, sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 4.

Diritti e doveri degli specializzandi

1. La formazione del medico specialista a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si effettua, ivi comprese le guardie e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei compiti assistenziali in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.

2. Gli specializzandi sono utilizzati in attività di assistenza per il tirocinio pratico connesso alla specializzazione.

3. L'ammissione e la frequenza alla scuola, finalizzate alla formazione di medico specialista dell'iscritto, non determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego.

4. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è almeno pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, nonché il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve avere personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale, sono determinate nei regolamenti didattici di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341

5. Per ogni anno di corso è prevista una prova di esame finale, che può essere ripetuta una sola volta purché entro l'anno.

6. Lo specializzando, che al termine di ciascun anno non sia in regola con gli esami e con lo svolgimento delle attività pratiche previste, non è ammesso a proseguire il corso degli studi, fatto salvo il disposto di cui al comma 3 dell'art. 5.

7. Il diploma di specializzazione costituisce titolo da valutare separatamente, con specifico punteggio, fra quelli valutabili nei concorsi di accesso ai profili professionali medici.

8. Le università sono tenute alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione degli specializzandi. L'importo del relativo premio è detratto dalla borsa di studio di cui all'art. 6; spettante a ciascun specializzando.

Art. 5.

Incompatibilità, congedi e interruzioni

1. Per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero-professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione ed ogni rapporto anche convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale.

2. Lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 5, è collocato in posizione di congedo straordinario ai sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398.

3. Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.

4. Non costituisce interruzione della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno accademico.

5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi esteri, la formazione specialistica può svolgersi, per periodi complessivamente non superiori ad un anno, in strutture sanitarie di Paesi della CEE, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 6.

Borse di studio

1. Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all'art. 2, comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale.

2. La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell'art. 7. La corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame annuale entro la sessione autunnale, con effetto dall'inizio del mese successivo a quello del definitivo mancato superamento della prova.

3. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università dei fondi previsti dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, sulla base del decreto di cui all'art. 2, comma 2.

4. La borsa di studio a favore dei medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, rientranti nella riserva di posti prevista dall'art. 2, comma 3, è corrisposta dal Ministro degli affari esteri a valere sulle risorse della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e con le modalità contenute nella stessa.

5. Si applica l'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

Art. 7.

Requisiti di idoneità delle strutture

1. I requisiti di idoneità delle strutture ove si svolge la formazione specialistica sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore della sanità, tenuto conto:

a) della disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali per l'esercizio delle attività inerenti alla formazione specialistica;

b) del numero dei posti letto e dell'organico di personale a fini assistenziali in relazione al numero degli specializzandi;

c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;

d) della tipologia delle patologie trattate e delle prestazioni eseguite annualmente;

e) delle caratteristiche di professionalità del personale presente nella struttura.

2. Le modalità per la verifica della idoneità e della mancanza dei requisiti delle strutture sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto delle diverse tipologie delle singole scuole.

Art. 8.
Norme finali

1. I decreti di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplinano le modalità per la soppressione o la trasformazione delle scuole di specializzazione il cui ordinamento non risulti conforme alla normativa comunitaria di cui all'art. 1, garantendo comunque il completamento degli studi agli specializzandi che risultino iscritti alla data di entrata in vigore degli stessi decreti. In ogni caso, per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della sanità, possono essere confermate le scuole di specializzazione non conformi a quelle di cui all'art. 1, comma 1 esclusivamente per le tipologie previste alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991-92.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CARLI, *Ministro del tesoro*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*
RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0301

DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 258.

Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti, a norma dell'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato del presente decreto è riconosciuto il titolo di farmacista ed è consentito l'esercizio delle seguenti attività professionali:

a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

b) fabbricazione e controllo dei medicinali;

c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;

e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;

f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

2. L'elenco di cui all'allegato è modificato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformità ad eventuali modifiche ed integrazioni delle direttive comunitarie.

3. I diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunità europee ai cittadini degli stessi,

che soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, ma non corrispondono alle denominazioni figuranti nell'allegato al presente decreto, sono assimilati, a tutti gli effetti, ai diplomi, certificati e altri titoli di cui al comma 1, se sono corredati di un attestato che certifichi che sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni comunitarie e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli specificati nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Per ottenere, mediante l'iscrizione all'albo, l'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista l'interessato deve presentare al Ministero della sanità domanda in lingua italiana, in carta da bollo, nella quale sia indicata anche la provincia presso il cui ordine dei farmacisti si chiede l'iscrizione. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei titoli previsti dall'allegato in originale o copia autenticata;

b) un estratto del casellario giudiziale, ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza;

c) un certificato di cittadinanza;

d) un certificato sulle condizioni di salute dell'interessato, conforme alle norme stabilite dallo Stato membro di origine o di provenienza per l'esercizio della professione.

2. I documenti di cui al comma 1, devono essere accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

3. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere *b), c),* e *d)* del comma 1, non devono essere di data anteriore a tre mesi.

4. Restano ferme le disposizioni che prevedono ulteriori requisiti per l'esercizio delle singole attività di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione entro due mesi dal ricevimento e provvede a trasmettere gli atti all'ordine dei farmacisti della provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.

2. Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo di cui all'allegato.

3. Nel caso in cui il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori dal territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alla competente autorità dello Stato di origine o provenienza.

4. Per il periodo di tempo necessario ad acquisire la conferma di cui al comma 2, o le informazioni di cui al comma 3, il termine di due mesi è sospeso. La procedura di ammissione riprende dopo tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

5. Le informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio.

6. Il rigetto della domanda da parte del Ministero della sanità è motivato.

7. Il competente ordine provinciale dei farmacisti, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda e della relativa documentazione inviate dal Ministero della sanità, completa la procedura per l'iscrizione all'ordine stabilita dalle vigenti norme.

8. In caso di dubbi insorti o di fatti conosciuti successivamente alla ammissione dell'interessato all'esercizio professionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5.

9. Il cittadino di un Paese comunitario che abbia ottenuto la iscrizione all'ordine dei farmacisti ai sensi del presente decreto ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e mansioni disciplinari previsti per i farmacisti italiani.

Art. 4.

1. Il Ministero della sanità invia, a richiesta, alle autorità competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee tutte le informazioni relative a misure di carattere disciplinare, nonché a sanzioni penali connesse all'esercizio della professione, adottate nei confronti degli iscritti agli ordini dei farmacisti che abbiano chiesto di esercitare la professione in un Paese comunitario. A tal fine i competenti ordini dei farmacisti danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

2. I cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee ai quali è stato consentito l'esercizio della professione di farmacista ai sensi del presente decreto hanno diritto di far uso del titolo di formazione conseguito nel paese d'origine o provenienza nella lingua di tale Stato, anche in forma abbreviata. Il titolo deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'Istituto o della commissione che lo ha rilasciato.

3. L'istituzione di un rapporto di lavoro con le strutture sanitarie pubbliche è disciplinata dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 5.

1. Ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati stessi, comprovanti una formazione conclusa prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero iniziata prima ma conclusa dopo la predetta data, e non rispondente all'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, è riconosciuto il titolo di farmacista ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale, ai sensi dell'art. 1, alla condizione che essi corredino la documentazione richiesta all'art. 2 con un attestato, rilasciato dalla competente autorità, che comprovi che essi si sono dedicati effettivamente, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attività di farmacista di cui all'art. 1, in uno degli Stati membri delle Comunità europee, purché detta attività sia regolamentata in tale Stato.

2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, vengono assimilati ai diplomi che soddisfano i suddetti requisiti, se:

a) attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca;

b) danno diritto all'esercizio delle attività di farmacista in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni del titolo rilasciato dalle autorità competenti tedesche, specificato nell'allegato al presente decreto;

c) sono corredati di un attestato che certifichi che i loro titolari si sono dedicati effettivamente in Germania, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attività previste dall'art. 1, purché regolamentata in tale Stato.

Art. 6.

1. Gli ordini provinciali dei farmacisti, in occasione dell'iscrizione dei cittadini di Stati membri delle Comunità europee in possesso dei titoli di cui all'allegato, curano, ove occorra a giudizio degli ordini stessi, con spese a carico degli interessati che gli iscritti acquisiscano esaurienti informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulle norme deontologiche vigenti in Italia, nonché le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.

Art. 7.

1. I farmacisti iscritti ad un ordine provinciale italiano che si trasferiscono in un altro Paese membro delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'ordine stesso.

Art. 8.

1. Il primo comma, dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

«È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità».

Art. 9

1. Nel caso in cui la Repubblica ellenica proceda al riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli di cui all'allegato, rilasciati dagli altri Stati membri delle Comunità europee soltanto per l'esercizio in qualità di lavoratore dipendente dell'attività di farmacista, il certificato di cui al punto *d)* dell'allegato avrà valore in Italia solo ai fini dell'esercizio dell'attività di farmacista in qualità di lavoratore dipendente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*
DE MICHELIS *Ministro degli affari esteri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CARLI, *Ministro del tesoro*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*
RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO *A*

DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI FARMACISTA

a) *in Belgio:*

Il «diplôme légal de pharmacien/wettelijk diploma van apoteker» (diploma legale di farmacista) rilasciato dalle facoltà di medicina e di farmacia delle università, dalla commissione centrale o dalle commissioni statali per l'insegnamento universitario;

b) *in Danimarca:*

bevis for bestaet farmaceutisk kandidateksamen (certificato che attesta il superamento dell'esame di candidato in farmacia);

c) *in Germania:*

«Zeugnis über die staatliche Pharmazeutische Prüfung» (certificato dell'esame di Stato di farmacista) rilasciato dalle autorità competenti;

d) *in Grecia:*

πιστοποιητικό των αρποδίων αρχών, ικανότητας άσκησης της φαρμακευτικής, χορηγούμενο μετά κλατική εξέταση (il certificato che attesta la capacità di esercitare l'attività di farmacista, rilasciato dalle autorità competenti al termine di un esame di Stato).

e) *in Francia:*

il diploma di Stato di farmacista rilasciato dalle università o il diploma di Stato di dottore in farmacia rilasciato dalle università;

f) *in Irlanda:*

il certificato di «Registered Pharmaceutical Chemist»;

g) *in Italia:*

il diploma o il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato;

h) *in Lussemburgo:*

il diploma di Stato di farmacista rilasciato dalla commissione statale di esame e vidimato dal Ministero della pubblica istruzione;

i) *nei Paesi Bassi:*

het getuigschrift van met goed gevdg afgelegd apothekersexamen (certificato che attesta il superamento dell'esame di farmacista);

j) *nel Regno Unito:*

il certificato di «Registered Pharmaceutical Chemist»,

k) *in Spagna:*

titulo de licenciado en farmacia (titolo di laureato in farmacia, rilasciato dal Ministero dell'educazione e di scienza o dalle università);

l) *in Portogallo:*

Carta de curso de licenciatura em Ciências Parmaceuticas (diploma di laurea in scienze farmaceutiche, rilasciato dalle università).

91G0302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1991, n. 259.

Regolamento recante i requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto l'art. 59, comma terzo, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 61 della legge 1° aprile 1981, n.:121, concernente l'accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.338, concernente ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

Visto l'art. 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

Visto l'art. 25 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 232, concernente i requisiti attitudinali richiesti e le modalità di accertamento per il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

Sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi a livello nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti attitudinali - Disposizione generale

1. I candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale tecnico-scientifico o tecnico e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato sono sottoposti ad esame diretto ad accertarne l'idoneità attitudinale per l'espletamento del servizio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica o sanitaria.

Art. 2.

Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per la nomina ad operatore tecnico e vice revisore dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici della Polizia di Stato.

1. I requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per la nomina ad operatore tecnico e revisori dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici della Polizia di Stato sono i seguenti:

a) livello evolutivo che consenta il processo di integrazione dei tratti salienti della personalità, tenuto conto della maturazione globale, dell'esperienza di vita, della stima di sé e del senso di responsabilità;

b) controllo emotivo inteso come capacità di contenere i propri atti dominando o inibendo manifestazioni emotivo-impulsive;

c) efficienza intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate e denoti capacità di osservazione e adeguati poteri mnemonici ed attentivi;

d) adattabilità intesa come capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto della socievolezza e della predisposizione al gruppo.

Art. 3.

Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per la nomina a vice perito tecnico dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici della Polizia di Stato.

1. I requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per la nomina a vice perito tecnico dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici della Polizia di Stato sono i seguenti:

a) livello evolutivo inteso come stadio dello sviluppo raggiunto in relazione all'età, alle esperienze di vita e ai tratti salienti del carattere;

b) maturità emotiva contraddistinta da adeguato controllo delle spinte impulsive e da obiettività operativa;

c) capacità intellettiva riferita al rendimento in compiti prevalentemente dinamico-pratici che richiedono adeguate capacità di osservazione, attenzione, memorizzazione e validi poteri di critica, di giudizio e decisionali;

d) socializzazione intesa come capacità di integrazione nel gruppo e predisposizione favorevole ai rapporti interpersonali.

Art. 4.

Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per la nomina a direttore tecnico dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici e a medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.

1. I requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per direttore tecnico dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici della Polizia di Stato e a medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato, sono i seguenti:

a) maturazione globale intesa come personalità armonicamente evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilità, adeguata esperienza di vita, capacità di integrazione all'ambiente;

b) stabilità emotiva intesa come sintonia nelle reazioni comportamentali, contraddistinta da stabilità del tono dell'umore, fiducia in sé stesso ed efficace controllo emotivo-motorio;

c) facoltà intellettive intese come doti di intelligenza che consentano una valida elaborazione dei processi mentali, avuto riguardo alla capacità di ideazione e di valutazione, alle capacità decisionali, di sintesi e di giudizio, nonché alla maturità di pensiero;

d) comportamento sociale inteso come integrazione socio-ambientale con riguardo alla predisposizione ai rapporti interpersonali, all'ambiente di lavoro, nonché alla capacità di affermazione nel gruppo per dignità, iniziativa e stima.

Art. 5.

Commissione per gli accertamenti attitudinali

1. Superata la visita psico-fisica, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, n. 299, e dal decreto del Ministro dell'interno in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1990, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1985, n. 452, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti selettori del centro psico-tecnico, che la presiede, e da quattro direttori tecnici selettori appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Art. 6.

Accertamento dei requisiti attitudinali

1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali di cui al presente regolamento, al candidato sono proposti, dalla commissione dei selettori, una serie di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

2. I tests sono predisposti con riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Il giudizio di inidoneità, riportato in sede d'accertamento delle qualità attitudinali, comporta l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

4. I tests di cui al comma 2 sono aggiornati sulla base di una specifica collaborazione con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.

Art. 7.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento delle nuove strutture del centro psicotecnico, gli accertamenti delle qualità attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici ed ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, possono essere effettuati dall'attuale struttura operante presso il centro psicotecnico e, in relazione al numero dei candidati, anche dopo il superamento delle prove scritte di concorso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 63

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La legge n. 121/1981 reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Il testo dell'art. 59, terzo comma, della predetta legge n. 121/1981 è il seguente: «Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'interno».

Il testo dell'art. 61 della ripetuta legge n. 121/1981 è il seguente:

«Art. 61. — L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia, per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.

Si applica quanto disposto dall'art. 59.

La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi è subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo inteso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia».

— Il D.P.R. n. 337/1982 reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica».

— Il D.P.R. n. 338/1982 reca: «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 668/1986 (Modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art 3. — 1. Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

"Fermo restando il disposto dell'art. 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento, di cui all'art. 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria"».

Il testo dell'art. 25 della legge n. 53/1989 è il seguente:

«Art. 25. — 1. Il secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, come modificato dall'art. 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è sostituito dal seguente:

"Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'art. 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria"».

— Il testo vigente dell'art. 42, comma secondo, del D.P.R. n. 337/1982 è il seguente: «Agli operatori tecnici, operatori tecnici scelti e collaboratori tecnici è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici nonché ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate».

Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 232/1990 è il seguente: «2. Oltre quanto disposto dall'art. 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato i requisiti attitudinali richiesti e le modalità di accertamento sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno».

— Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 858/1984 è il seguente:

«Art. 4. — Fino a quando non si provvederà all'elezione dei membri del Consiglio nazionale di polizia, il parere sulle materie di cui all'art. 85 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sarà espresso con le stesse modalità di cui al citato articolo 85, comma secondo e terzo, dalle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato più rappresentative a livello nazionale».

Note all'art. 5:

— Il D.P.R. n. 299/1989 reca: «Regolamento per l'espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale della Polizia di Stato e che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica».

— Il D.M. 1° dicembre 1986 concerne la determinazione delle modalità di espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

— Il D.P.R. n. 452/1985 reca: «Approvazione del regolamento per l'accesso al ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato».

Nota all'art. 7:

Il D.P.R. n 903/1983 reca: «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

91G0298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Giffoni Sei Casali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Giffoni Sei Casali (Salerno) a seguito delle dimissioni del sindaco e di cinque assessori non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Salerno numero 13.4/3432.Gab dell'11 giugno 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giffoni Sei Casali è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tedesco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Giffoni Sei Casali (Salerno) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da cinque assessori in data 10 aprile 1991, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 29 aprile, 24 maggio, 7 e 9 giugno 1991 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giffoni Sei Casali (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Tedesco.

Roma, 19 luglio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A3686

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Cartura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Cartura (Padova), a causa del decesso di un consigliere e delle successive dimissioni presentate da nove consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Padova n. 1557/Gab del 21 giugno 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cartura è sciolto.

Art. 2.

Il dott Luca Marchese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cartura (Padova) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi, a causa del decesso di un consigliere in data 19 dicembre 1990 e delle successive dimissioni di nove consiglieri, delle quali il consiglio stesso ha preso atto con deliberazione n. 15 del 27 maggio 1991.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cartura (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luca Marchese.

Roma, 19 luglio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A3687

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Agrigento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Agrigento dalla quale risulta che il giorno 6 luglio 1991 il predetto ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Agrigento è accertato per il giorno 6 luglio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3692

DECRETO 6 agosto 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Palermo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Palermo dalla quale risulta che i giorni 10 e 11 luglio 1991 il predetto ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Palermo è accertato per i giorni 10 e 11 luglio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3693

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 agosto 1991.

Sostituzione di alcune confezioni di specialità medicinali nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i propri decreti con i quali sono state collocate fra i farmaci concedibili a carico del Servizio sanitario nazionale, le seguenti confezioni di specialità medicinali:

Specialità medicinali	Prezzo	Codice
Atezym - Scharper		
30 cpr gastrores. mg 198	5.410	025719016
Krebsilasi - Irbi		
50 cps mg 235	16.275	026610028
Luitase - Luitpold		
50 cps mg 340	21.610	025701057
Pancrease - Cilag		
50 cps	21.005	025205016
Pancreasmit - Sigma Tau		
30 cps mg 500	5.750	021402019
20 bustine g 1	5.545	021402021
Pancreon 700 - UCM		
30 conf. mg 700	9.650	007288119
Pancrex Duo - Samil		
50 cps mg 340	21.260	021232057
Pancrex V - Samil		
forte, 50 cpr mg 240	7.110	021232032

Ritenuto necessario, in accoglimento degli indirizzi espressi dalle competenti commissioni parlamentari, prevedere la sostituzione nel prontuario terapeutico delle confezioni sopra indicate con altre più adeguate ai cicli di terapia occorrenti per il trattamento della mucoviscidosi;

Decreta:

Art. 1.

1. Con decorrenza 1° ottobre 1991, sono incluse nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale (classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67) le seguenti confezioni di specialità medicinali:

Atezym - Scharper, 60 compresse gastroresistenti mg 198,
Krebsilasi - Irbi, 100 capsule mg 235;
Luitase - Luitpold, 100 capsule mg 340;
Pancrease - Cilag, 100 capsule mg 235;
Pancreasmit - Sigma Tau, 90 capsule mg 500; 60 bustine g 1;
Pancreon 700 - UCM, 60 Confetti;
Pancrex Duo - Samil, 100 capsule mg 340;
Pancrex V Forte - Samil, 100 compresse mg 240.

2. Le specialità medicinali di cui al comma 1 sono concedibili dal Servizio sanitario nazionale con una quota di partecipazione a carico dell'assistito, pari al 40% del prezzo di vendita al pubblico e alle ulteriori condizioni oggi previste per le confezioni di cui all'art. 2, comma 1, fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991.

3. L'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 resta subordinata alla emanazione su formali istanze delle aziende interessate, dei decreti di autorizzazione all'immissione in commercio delle confezioni sopra specificate.

Art. 2.

1. Con decorrenza 1° ottobre 1991 sono escluse dal prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale le seguenti confezioni di specialità medicinali:

Specialità medicinali	Prezzo	Codice
Atezym - Scharper 30 cpr gastrores. mg 198	5.410	025719016
Krebsilasi - Irbi 50 cps mg 235	16.275	026610028
Luitase - Luitpold 50 cps mg 340	21.610	025701057
Pancrease - Cilag 50 cps	21.005	025205016
Pancreasmit Sigma Tau 30 cps mg 500 20 bustine g 1	 5.750 5.545	 021402019 021402021
Pancreon 700 - Ucm 30 conf mg 700	9.650	007288119
Pancrex Duo - Samil 50 cps mg 340	21.260	021232057
Pancrex V - Samil forte, 50 cpr mg 240	7.110	021232032

2. Le confezioni di cui al comma 1 sono, tuttavia, ulteriormente concedibili, alle vigenti condizioni di partecipazione alla spesa da parte del cittadino, sino al 31 gennaio 1992.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A3694

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 agosto 1991

Autorizzazione alla Giuliana assicurazioni S.p.a., in Trieste, ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista l'istanza in data 29 agosto 1990 con la quale la Giuliana assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni, con esclusione della riassicurazione per i rami credito e cauzione;

Vista la lettera in data 26 marzo 1991, n. 100473, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'istanza presentata dalla citata impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1991;

Considerato che il Lloyd Adriatico S.p.a. ha assunto l'impegno a mantenere il controllo della Giuliana assicurazioni S.p.a. con una quota non inferiore al 51% per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

La Giuliana assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni, con esclusione della riassicurazione per i rami credito e cauzione.

Art. 2.

Il Lloyd Adriatico S.p.a. dovrà mantenere il controllo della Giuliana assicurazioni S.p.a. con una quota non inferiore al 51% per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la Giuliana assicurazioni S.p.a. adotterà fino al 30 aprile 1992 le tariffe di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale dei prezzi numeri 14 e 16, rispettivamente, in data 24 aprile 1991, 5 giugno 1991 con una misura dei caricamenti pari al 29%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3673

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Esina di costruzioni - Società cooperativa a r.l.», in Jesi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 29 settembre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Esina di costruzioni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Jesi (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Esina di costruzioni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito notaio Guido Bucci in data 17 gennaio 1980, repertorio n. 25767, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Claudio Romagnoli, via Matteotti, 51, Ancona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3689

DECRETO 26 luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.E.A.E. - Sviluppo edilizia abitativa economica - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 31 maggio e 1° giugno 1989 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «S.E.A.E. - Sviluppo edilizia abitativa economica - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «S.E.A.E. - Sviluppo edilizia abitativa economica - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dottor Matilde Atlante, in data 7 aprile 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Abbate Giuseppe, residente in via G. Gozzi, 113, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3690

DECRETO 26 luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro zootecnico Ponte S. Nicolò - Società cooperativa agricola di conduzione terreni a r.l.» già «Stalla sociale - Centro zootecnico Ponte S. Nicolò - Società cooperativa agricola a r.l.», in Ponte S. Nicolò, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 31 dicembre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Centro zootecnico Ponte S. Nicolò - Società cooperativa agricola di conduzione terreni a r.l.», già «Stalla sociale - Centro zootecnico Ponte S. Nicolò - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Ponte S. Nicolò (Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Centro zootecnico Ponte S. Nicolò - Società cooperativa agricola di conduzione terreni a r.l.» già «Stalla sociale - Centro zootecnico Ponte S. Nicolò - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Ponte S. Nicolò (Padova), costituita per rogito notaio Nicola Cassano in Padova, repertorio n. 20574, in data 7 giugno 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Silvano Tositti, via Battaglioni Stelvio, 24, Vicenza, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3691

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 agosto 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Pioraco in provincia di Macerata. (Ordinanza n. 2159/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 5 aprile 1991 ai sensi dell'art. 1 del su citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità causato da un diffuso movimento franoso che interessa varie zone del centro abitato;

Vista la nota n. 949 in data 26 aprile 1991 del comune di Pioraco con la quale si sollecita un primo immediato intervento per la frantumazione di massi pericolanti per un importo di lire 500 milioni;

Vista la nota n. 2731 in data 11 luglio 1991 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Marche trasmette un progetto fatto elaborare dal comune al Pioraco, per il consolidamento delle pareti rocciose sovrastanti l'abitato per l'importo di lire 500 milioni;

Ravvisata la necessità di consentire, con urgenza, l'intervento richiesto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Pioraco e autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente, per dissesto idrogeologico interessante il centro abitato.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione del comune di Pioraco la somma di L. 500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Le liquidazioni saranno effettuate direttamente dal Dipartimento della protezione civile sulla base degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento emessi, secondo le norme in vigore, dal comune.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Pioraco può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanaza.

Art. 4.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3695

ORDINANZA 9 agosto 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Caulonia in provincia di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 2160/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del suaccennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 10 maggio 1988 ai sensi dell'art. 1 del succitato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità causato da un movimento franoso in zona «Tinari» che interessa il centro dell'abitato;

Viste le risultanze del verbale di altro sopralluogo effettuato il 18 giugno 1990, col quale si evidenzia l'aggravamento della situazione constatata col precedente verbale;

Visto lo studio fatto eseguire dal sindaco di Caulonia per l'intervento di stabilizzazione del centro urbano che definisce in L. 12.897.500.000 la somma globale necessaria;

Vista la nota n. 7100 in data 27 giugno 1990 con la quale il sindaco di Caulonia sollecita l'intervento urgente degli organi regionali e statali;

Vista la nota n. 421 in data 5 luglio 1990 con la quale il prefetto di Reggio Calabria rappresenta l'inderogabile necessità di urgenti interventi tesi al risanamento ed al ricupero del centro storico di Caulonia che corre il rischio della totale evacuazione;

Vista la nota n. 4620/260 in data 5 giugno 1991 con la quale il sindaco di Caulonia sollecita nuovamente l'intervento del Dipartimento della protezione civile, diventando la situazione sempre più preoccupante;

Ravvisata la necessità, in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, con urgenza, un primo immediato intervento sul movimento franoso sucitato, teso alla eliminazione del più incombente pericolo per la pubblica incolumità, per un importo valutato in lire 3.000 milioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Caulonia è autorizzato all'esecuzione delle attività e delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante la zona «Tinari» e il centro storico dell'abitato.

Art. 2.

per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione del comune di Caulonia la somma di L. 3.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Le liquidazioni saranno effettuate direttamente dal Dipartimento della protezione civile sulla base degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento emessi, secondo le norme in vigore, dal comune.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Caulonia può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanaza.

Art. 4.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3696

ORDINANZA 9 agosto 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Melicuccà in provincia di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 2161/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente tra l'altro, il rifinanziamento del suaccennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 26 aprile 1991 ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità causato da un movimento franoso che ha costretto allo sgombero di varie abitazioni site in via Bagnara;

Viste le note n. 1377 in data 8 maggio 1991 e n. 1911 in data 28 giugno 1991 con le quali il comune di Melicuccà chiede un finanziamento straordinario per le indagini, gli studi e la sistemazione del versante interessato dal movimento franoso valutato in circa quattro miliardi di lire;

Ravvisata la necessità, in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, con urgenza, l'effettuazione delle indagini a premessa della progettazione esecutiva, nonché delle più immediate opere di sistemazione del versante in frana per un importo valutato in 1.500 milioni di lire al fine di eliminare il più incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Melicuccà è autorizzato all'esecuzione delle attività e delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante la zona tra via Bagnara e la ferrovia Calabro-Lucana.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione del comune di Melicuccà la somma di L. 1.500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Le liquidazioni saranno effettuate direttamente dal Dipartimento della protezione civile sulla base degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento emessi, secondo le norme in vigore, dal comune.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Melicuccà può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico del dipartimento della protezione civile nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3697

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 luglio 1991.

Integrazioni e modificazioni alla deliberazione 4 dicembre 1990, recante definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 in applicazione del programma comunitario Resider, finalizzato alla riconversione di talune aree siderurgiche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 328, in data 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario Resider, a favore della riconversione di zone siderurgiche e, in particolare, l'art. 5 che definisce gli interventi ammissibili;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 6 febbraio 1990 che, verificata la presenza dei requisiti previsti dal citato regolamento n. 328/88, ha definito le zone Centro-Nord dell'Italia che possono beneficiare del programma comunitario Resider;

Vista la legge 15 marzo 1989, n. 181, di conversione del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, ed in particolare l'art. 11, che prevede nell'ambito di attuazione del programma Resider la concessione di contributi a valere sulle disponibiltà del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'insediamento di nuove attività, ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti, in favore delle piccole e medie imprese industriali, nelle zone colpite da crisi siderurgica;

Vista la delibera CIPI del 28 giugno 1990, che, in relazione alla sopraindicata decisione della Commissione, ha individuato le aree siderurgiche per le quali possono attivarsi gli strumenti previsti dall'art. 11 della citata legge n. 181/1989;

Vista la nota della Commissione delle Comunità europee in data 16 agosto 1990, n. 8643, che determina l'ammontare del contributo comunitario a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale in 3.200 ECU per posto di lavoro perduto e che indica il tasso di cambio da utilizzare per la formulazione dei piani finanziari nella misura di lire 1.514,62 per ECU;

Visti i programmi formulati dalle regioni per l'attuazione delle azioni di intervento di cui al citato regolamento Resider in materia, tra l'altro, di recupero dei siti degradati, di creazione di organismi di consulenza e di animazione economica, di servizi Comuni di analisi settoriali e di aiuti agli investimenti diversi da quelli del settore industriale;

Considerato, altresì, che per il finanziamento dei predetti programmi, la quota comunitaria di intervento è calcolata in L. 23.562.800.000, mentre il corrispondente cofinanziamento nazionale ammonta a L. 18.100.000.000;

Ritenuto che le iniziative in questione non rientrano nelle linee programmatiche definite, in applicazione dell'art. 5 della già citata legge n. 181/89, dalle delibere CIPI del 13 ottobre 1989 e 20 dicembre 1990, e che, inoltre, esse non hanno titolo al cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse di cui all'art. 11 della stessa legge n. 181, per cui occorre provvedere alla determinazione delle modalità di finanziamento della quota di competenza nazionale;

Considerato che a seguito di approfondito confronto tra le amministrazioni nazionali, centrali e regionali e gli organismi comunitari è emersa l'esigenza di modificare ed integrare la delibera CIPE del 4 dicembre 1990 relativa agli interventi finanziari per la riconversione di talune aree siderurgiche nell'ambito del programma Resider e che a tal fine occorre, da una parte, individuare con maggiore precisione la responsabilità di gestione dei programmi in capo alle regioni anche con un opportuno accorpamento delle singole voci di spesa di cui all'allegato della citata delibera, dall'altro, provvedere allo svolgimento di alcuni adempimenti connessi alla funzione di controllo;

Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183 possono essere finanziati, dalle competenti autorità solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il cofinanziamento nazionale dei programmi regionali ammessi al beneficio degli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale ai sensi del programma Resider indicato in premessa, relativo alla riconversione delle aree siderurgiche individuate con la decisione della Commissione delle Comunità europee in data 6 febbraio 1990, è determinato in L. 18.100.000.000 per gli anni 1991 e 1992, ed è ripartito secondo le aree di intervento in ragione di L. 7.300.000.000 in favore della regione Lombardia, di L. 4.300.000.000 in favore della regione Liguria, di L. 3.000.000.000 in favore della regione Toscana, di L. 3.500.000.000 in favore della regione Umbria.

Il Fondo di rotazione citato in premessa provvede a trasferire, per i progetti che rientrano nei programmi approvati e finanziati dalla Commissione delle Comunità europee, sulla base di specifico atto deliberativo delle amministrazioni periferiche, gli occorrenti finanziamenti che saranno inseriti in apposite voci di bilancio.

I trasferimenti del Fondo di rotazione non sono cumulabili con alcuna altra agevolazione nazionale e sono effettuati in favore delle amministrazioni regionali sopra menzionate in relazione ai corrispondenti versamenti comunitari.

Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite in favore delle citate amministrazioni regionali, effettua i necessari controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al CIPE, entro il 30 settembre 1991, sull'attuazione delle iniziative Resider, ai fini della definizione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183/87, dei programmi di interventi finanziari, per il 1992, inerenti le iniziative in questione.

Roma, 30 luglio 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

QUOTA-PARTE NAZIONALE DEL COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNITARI RESIDER - PERIODO 1991-1992

	Milioni di lire
Regione Lombardia per le seguenti azioni:	
infrastrutture, ripristino siti, animazione economica, servizi comuni, promozione e innovazione, capitale a rischio	7.300
Regione Liguria per le seguenti azioni:	
sistemazioni siti, consulenza, servizi comuni, aiuti investimenti turismo, infrastrutture	4.300
Regione Toscana per le seguenti azioni:	
recupero siti, consulenza gestionale, animazione economica, servizi comuni, analisi settoriali, infrastrutture	3.000
Regione Umbria per le seguenti azioni:	
riassetto siti, servizi comuni, studi di fattibilità, infrastrutture	3.500
Totale...	18.100

91A3642

DELIBERAZIONE 2 agosto 1991.

Direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari comunitari e nazionali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visti i regolamenti CEE numeri 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 19 dicembre 1988 e n. 4042/89 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europea in data 19 dicembre 1989, concernenti disposizioni per l'applicazione del predetto regolamento CEE n. 2052/88;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1988 concernente la direttiva sui fondi comunitari a finalità strutturali;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 che impegna il CIPE ad adottare direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari sia comunitari che nazionali;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1989 e successive modificazioni, con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale (poi definito interamministrativo) avente il compito di coordinare gli interventi dei fondi strutturali della Comunità europea e degli altri programmi comunitari;

Visti i regolamenti e le altre iniziative della Commissione delle Comunità europee, con le quali sono stati definiti taluni programmi ritenuti di particolare interesse comunitario;

Considerato che appare opportuno prevedere interventi accelerativi dell'iter di attuazione, da parte delle regioni e delle province autonome nonché da parte delle amministrazioni interessate, delle iniziative comunitarie sopra indicate;

Considerato che l'attuazione delle predette iniziative e la conseguente utilizzazione dei fondi nazionali e del correlativo cofinanziamento comunitario rappresentano esigenze unitarie e di interesse generale che non possono essere derogate dai singoli Stati membri destinatari della normativa comunitaria e che rientra nel primario interesse nazionale la compiuta e tempestiva attuazione delle iniziative in parola;

Ritenuto, altresì, che tale scopo è più agevolmente conseguibile anche tramite opportune intese con la Commissione delle Comunità europee in ordine a ritardi o carenze nell'attuazione dei programmi stessi da parte delle autorità nazionali e regionali competenti;

Ritenuto, inoltre, che le finalità sopra indicate possono essere raggiunte — previa intesa, da perfezionare in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la procedura da seguire — attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le regioni interessate che contemplino anche l'adozione, se del caso, di specifiche misure di carattere sostitutivo, allo scopo di superare gli ostacoli che intralciano o ritardano l'attuazione dei programmi stessi;

Ritenuto che, per l'effettivo superamento delle difficoltà sopra indicate, appare necessario, fra l'altro, ricorrere alle procedure previste dal secondo comma, lettera *a*), dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi;

Visto il verbale della propria seduta del 30 maggio 1991,

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera 2 dicembre 1987;

Vista l'intesa espressa dalla già citata conferenza Stato-regioni nella seduta del 1° agosto 1991;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Delibera:

1. Ai fini della concreta attuazione da parte delle regioni interessate, dei programmi e delle azioni cofinanziate dalla Comunità europea, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione competente, è autorizzato — sulla base dell'accordo tipo di programma definito nella conferenza Stato-regioni citata in premessa — a sottoscrivere, con i presidenti delle regioni interessate e previa istruttoria sui singoli casi, anche su richiesta delle amministrazioni capofila, da parte del gruppo di lavoro CIPE anch'esso citato in premessa, accordi di programma volti ad accelerare l'attuazione delle sopra citate iniziative.

2. Gli accordi di programma stabiliscono l'adozione, entro date certe, degli atti e procedure necessari all'esecuzione delle iniziative nonché, nel caso di ritardi od inadempienze, le procedure per la nomina di commissari *ad acta*.

3. Ai fini della concreta attuazione da parte delle amministrazioni centrali dei programmi e delle azioni cofinanziate dalla Comunità europea, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione competente, previa istruttoria del gruppo CIPE sopra citato, promuove, sui casi di specie, segnalati dallo stesso Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, anche su indicazione della Commissione delle Comunità europee o da altre amministrazioni interessate, la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. In caso di ritardi o inadempienze nell'applicazione delle deliberazioni della predetta conferenza di servizi il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione competente, sottopone al CIPE la questione per l'adozione delle misure ritenute necessarie.

5. Gli accordi di programma e la conferenza di servizi sopra citati potranno altresì prevedere la tempestività delle erogazioni dei flussi finanziari necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati dalla Comunità.

6. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie relaziona al CIPE, con cadenza semestrale, sull'attività di cui alla presente delibera.

Roma, 2 agosto 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A3643

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 5 agosto 1991, n. 244.

Piani delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna statale.

Ai provveditori agli studi

Ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali

Agli assessori alla pubblica istruzione delle regioni

Ai commissari del Governo

e, p.c.:

Ai prefetti

L'art. 3, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444, dispone che: «con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e considerate le richieste dei comuni».

La presente circolare disciplina in via permanente i criteri e la procedura da seguirsi per la formulazione dei piani provinciali delle proposte di nuove istituzioni sulla base delle quali viene determinato il piano annuale nazionale che si articola nella istituzione di nuove scuole e nella integrazione di scuole statali preesistenti.

Prima di elencare le diverse fasi della procedura, nonché i termini temporali per i singoli adempimenti, per quanto riguarda i criteri da seguire ai fini della formulazione delle proposte di nuove istituzioni per ciascun anno scolastico, si invitano le SS.LL. a tenere in particolare evidenza le seguenti raccomandazioni:

1) devono essere evitate proposte di istituzioni di sezioni per le quali non sia accertata la condizione di un numero sufficiente di iscrizioni che in ogni caso non devono essere al di sotto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni;

2) le scuole ordinate su una sola sezione possono essere istituite, secondo la prescrizione della legge 18 marzo 1968, n. 444, soltanto nei centri minori per i quali non sia possibile provvedere con opportuni servizi di trasporto gratuito;

3) ove lo richieda la consistenza della popolazione scolastica, accertabile, tra l'altro, dal numero delle domande di iscrizione non accolte, le nuove sezioni devono essere destinate ad incrementare le scuole statali preesistenti;

4) ai fini dell'acquisizione di maggiori elementi di giudizio da parte di questo Ministero, deve essere provveduto a specificare se per le sezioni richieste sia prevista integrazione di bambini portatori di handicaps; nel caso di sezioni aggiuntive deve essere indicato se nelle sezioni preesistenti siano già iscritti soggetti handicappati e se per gli stessi sia presumibilmente prevista la frequenza anche per il successivo anno scolastico;

5) in ordine alle singole domande inoltrate dai comuni è indispensabile l'acquisizione del parere dei competenti direttori didattici i quali devono pronunciarsi sulla effettiva sussistenza, a loro giudizio, delle condizioni indispensabili ai fini della istituzione delle sezioni richieste. Allo scopo di fornire ai comuni ogni utile collaborazione, è opportuno che i direttori didattici assumano l'iniziativa, appena ricevuta la presente circolare, di segnalare ai comuni la necessità della istituzione di sezioni di scuole materne statali, per esigenze educative che altrimenti non troverebbero soddisfazione. Le SS.LL. provvederanno alla restituzione ai direttori didattici delle domande che risulteranno prive del motivato parere degli stessi, perché provvedano ad apporlo;

6) le notizie contenute nelle schede compilate dai comuni devono essere opportunamente controllate per quanto concerne:

a) il numero dei bambini in età prescolare residenti nell'intero territorio del comune e quanti di tali bambini risiedono nella zona in cui le nuove sezioni dovrebbero operare;

b) le scuole materne, statali e non statali, già esistenti nel comune e nella zona o località sede della nuova scuola e numero dei bambini ad esse iscritti;

c) la effettiva disponibilità dei locali indicati come sede delle istituende sezioni. In proposito si sottolinea l'opportunità di prendere in considerazione come possibili sedi delle nuove sezioni i locali delle scuole elementari site in zone ove siasi verificato il decremento della popolazione scolastica.

Devesi altresì evidenziare la necessità che i pareri espressi dagli organi scolastici tengano conto delle realtà desumibili dalle documentazioni prodotte dai comuni e/o che l'eventuale espressione di giudizi contrastanti con gli elementi rilevabili dalle notizie contenute nelle schede dei comuni medesimi sia debitamente motivato;

7) nei casi in cui le sezioni richieste risultino in sostituzione di sezioni preesistenti non statali, deve essere espressamente manifestata e ampiamente motivata la volontà degli enti locali o degli altri enti di cessare l'attività;

8) relativamente all'orario di funzionamento delle istituende sezioni che deve essere indicato nel prospetto riassuntivo delle priorità (allegato 2) si ricorda che ai fini dell'adozione dell'orario previsto dal primo comma dell'art. 9 della legge n. 463/78 deve essere accertata la sussistenza delle condizioni indispensabili (es., erogazione del servizio di refezione). Essa deve essere altresì assicurata per l'intera durata dell'anno scolastico.

Ciò premesso, si impartiscono le seguenti istruzioni in ordine alle procedure da seguirsi per la determinazione dei piani provinciali delle nuove istituzioni e ai termini per gli adempimenti, valevoli per ciascun anno scolastico.

Presentazione delle domande.

Posto che non è consentito il riferimento a domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti, le richieste dei comuni, debitamente documentate e indirizzate ai provveditori agli studi, devono pervenire entro e non oltre il 10 ottobre di ciascun anno ai direttori didattici.

Documentazione.

Alla domanda del sindaco, che richiede la istituzione delle sezioni di scuola materna statale devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia della deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la quale il comune si impegna a mettere a disposizione delle istituende sezioni locali adeguati e si impegna, altresì, alla assunzione degli oneri di competenza;

b) scheda di cui all'unito fac-simile debitamente compilata in ogni sua parte, da sottoscriversi dal sindaco, e con allegato l'elenco nominativo delle scuole non statali funzionanti nell'intero comune e nella zona della istituenda scuola;

c) pianta dei locali da adibirsi al funzionamento delle sezioni, la quale dovrà contenere l'indicazione delle destinazioni di ciascun vano, corredata dall'attestato di agibilità e dall'attestato di idoneità igienico-sanitaria rispettivamente rilasciati dall'ufficio tecnico e dall'ufficio sanitario del comune, nonché dal certificato di conformità alle norme di prevenzione degli incendi o il nulla-osta provvisorio di prevenzione degli incendi rilasciato dal comando provinciale vigili del fuoco.

Tali atti dovranno essere prodotti dai comuni anche nel caso di richiesta di istituzione di sezioni integrative.

Disposizioni per i direttori didattici.

I direttori didattici, dopo aver accertato l'esattezza o corretto i dati forniti dai comuni, debbono apporre il loro motivato parere nell'apposito spazio della scheda di cui all'unito fac-simile e trasmettere le domande dei comuni, corredate della relativa documentazione, ai provveditori agli studi entro il 20 ottobre di ciascun anno.

Disposizioni per i provveditori agli studi - Proposte dei consigli scolastici distrettuali - Pareri dei consigli scolastici provinciali.

I provveditori agli studi, ricevute le domande dei comuni corredate dalla relativa documentazione, in conformità ai pareri che il consiglio scolastico provinciale avrà espresso tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali, formulano entro il 30 novembre di ciascun anno proposte di nuove istituzioni. Sul prospetto — di cui si acclude un fac-simile — devono essere elencate, secondo l'ordine di graduatoria indicato dai consigli scolastici provinciali, le località per le quali tali organi avranno espresso parere favorevole alle istituzioni delle sezioni.

Nelle successive colonne del prospetto medesimo debbono indicarsi per ciascuna località, le richieste notizie; in altro elenco a parte sono indicate le località per le quali il consiglio scolastico provinciale avrà ritenuto di esprimere parere negativo.

Disposizioni per gli uffici scolastici regionali e interregionali - Parere delle regioni.

Entro lo stesso termine del 30 novembre i provveditori agli studi devono trasmettere ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali le proposte corredate dalle istanze documentate dei comuni, dai verbali delle riunioni in cui i consigli scolastici provinciali hanno espresso il loro parere, dai prospetti conformi al modello allegato 2, debitamente compilati, dagli elenchi contenenti le località per le quali i consigli scolastici provinciali avranno ritenuto di esprimere parere negativo.

I sovrintendenti riuniscono i singoli piani provinciali in un unico piano regionale e lo trasmettono, unitamente alla documentazione relativa ai singoli piani provinciali, all'ente regione per il prescritto parere entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Entro lo stesso termine del 15 dicembre deve essere trasmessa ai commissari del Governo e al Ministero - Servizio per la scuola materna, copia delle richieste documentate dei comuni, degli atti inviati alle regioni, compresi i verbali delle riunioni in cui i consigli scolastici provinciali hanno espresso il loro parere, nonché dei piani regionali.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno le regioni trasmettono ai sovrintendenti scolastici copia degli atti ricevuti, corredati del parere dalle stesse espresso sull'ordine di priorità delle richieste.

I sovrintendenti scolastici regionali e interregionali, non appena ricevuto il parere delle regioni, lo trasmettono a questo servizio, unitamente agli atti ancora in loro possesso.

Nel contempo danno comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Devesi segnalare la necessità del rigoroso rispetto delle scadenze dei suddetti adempimenti affinché il piano nazionale delle nuove istituzioni possa essere definito con tempestività tale da consentire l'osservanza del calendario di tutte le attività tecnico-amministrative preordinate all'inizio di ciascun anno scolastico.

Le disposizioni della presente circolare non trovano applicazione nel territorio della regione Sicilia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante norme di attuazione dello statuto della regione Sicilia, in materia di pubblica istruzione.

Il Ministro: MISASI

ALLEGATO 1

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ....
COMUNE DI ....

1) Popolazione del comune..............................

2) Qualifica del territorio:

zona depressa . . . . SI NO

zona di accelerata urbanizzazione . . . . . . SI NO

zona di nuova industrializzazione . . . . . . SI NO

3) Numero dei bambini in età prescolare, residenti nell'intero territorio comunale e nella zona della istituenda scuola, nati negli anni:

Nell'intero comune (1)	Nella zona della istituenda scuola (2)
198	....
198	....
198	....

4) Scuole materne già esistenti nel comune:

a) statali:

sezioni n. ....
bambini iscritti n. ....

b) non statali (3):

sezioni n. ....
bambini iscritti n. ....

Scuole materne già esistenti nella zona (quartiere, rione, frazione, etc.) della istituenda scuola:

c) statali:

sezioni n. ....
bambini iscritti n. ....

d) non statali (3):

sezioni n. ....
bambini iscritti n. ....

5) Numero degli alunni frequentanti la prima elementare nella zona della istituenda scuola..............................

6) Distanza tra la zona della istituenda scuola e la sede della più vicina scuola materna, già funzionante:

a) statale km ....

b) non statale km ....

7) Località della istituenda scuola:

capoluogo..............................

rione..............................

frazione..............................

8) Locali per l'istituenda scuola:

spazi interni per aule n. ....

spazi all'aperto n. ....

spazio per refezione.............................. SI NO

spazi per cucina.............................. SI NO

servizi igienici per bambini dai tre anni ai sei anni.............................. SI NO

locali già costruiti espressamente per scuola materna?.............................. SI NO

fanno parte di edificio adibito a sede di altra scuola?.............................. SI NO

quali? ....

fanno parte di edificio adibito ad altri usi diversi da quelli scolastici?.............................. SI NO

quali? ....

locali di proprietà del comune?.............................. SI NO

locali presi in locazione?.............................. SI NO

stato di conservazione dei locali: *ottimo-buono-mediocre.*

Il sottoscritto sindaco del comune di .... dichiara sotto la propria responsabilità che i dati numerici e le notizie indicate nella presente scheda rispondono a verità.

(timbro)

Visto, confermo

Il sindaco

....

Il direttore didattico

....

Timbro-data. ....

Parere motivato del direttore didattico
Parere motivato dal consiglio scolastico provinciale
Proposta del provveditore agli studi (4)

Il provveditore agli studi

....

Data. ....

(1) Devono essere indicati tutti i bambini nati e residenti in ciascun anno nell'intero comune.

(2) Devono essere indicati per ciascun anno quanti dei bambini nati nell'anno considerato risiedono nella zona della istituenda scuola;

(3) I dati richiesti al n. 4, lettere *b)* e *d)* devono essere accompagnati dall'elenco completo delle scuole non statali già esistenti, con l'indicazione del nominativo degli enti e dei privati gestori, della zona in cui sorgono, del numero delle sezioni e dei bambini iscritti a ciascuna di esse.

(4) La proposta deve concludersi con l'indicazione del posto ad essa assegnato nella graduatoria provinciale. Se negativa, va compresa in un elenco distinto da quello delle proposte positive.

N.B. — Ove sono poste domande con risposta alternativa, segnare con barra il SI nel caso di risposta affermativa e il NO nel caso di risposta negativa.

ALLEGATO 2

PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI SEZIONI DI SCUOLA MATERNA PER LE QUALI IL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE.

	Comune
	Quartiere o rione o via o frazione
	Situazione demografica ed economica
Nuove istituzioni / Integrazioni	Numero delle sezioni richieste dal comune
Nuove istituzioni / Integrazioni	Numero delle sezioni con parere favorevole del consiglio scolastico provinciale
8, 9, 10 ore / 5 ore	Orario funzionamento
	Numero dei bambini residenti nella zona della istituenda scuola o sezione
	Numero dei bambini di cui alla precedente colonna, privi di scolarizzazione
Sezioni / Bambini	Numero delle sezioni statali funzionanti nella zona della istituenda scuola o sezione e numero dei bambini iscritti
Comune / Altri enti e privati	Numero delle sezioni non statali funzionanti nella zona della istituenda scuola o sezione
Comune / Altri enti e privati	Numero dei bambini iscritti alle sezioni non statali di cui alla precedente colonna
Sezioni / Bambini } Statale Sezioni / Bambini } Non statale	Sezioni statali e non statali nell'intero comune e bambini iscritti
Statale / Non statale	Distanza in km della istituenda scuola (sezione) con la più vicina scuola materna

91A3644

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1991, su proposta del Ministro dell'interno, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito riportate:

Medaglia d'oro

Alla memoria del dott. Giovanni Bonsignore, il 9 maggio 1990 - Palermo. — Funzionario regionale, benché consapevole del rischio cui si esponeva, denunciava irregolarità, disservizi e infiltrazioni mafiose nei gangli vitali della Pubblica amministrazione. Per tale inflessibile rigore e costante impegno rimaneva vittima di un proditorio agguato terroristico-mafioso. Splendido esempio di altissimo senso del dovere ed assoluta integrità morale, spinti sino all'estremo sacrificio.

Alla memoria della prof.ssa Raffaella Scordo, il 12 luglio 1990 - Ardore (Reggio Calabria). — Con pronta determinazione, affrontava alcuni malviventi che, armati e mascherati, tentavano di sequestrarla. Il suo coraggioso comportamento faceva desistere dall'azione criminosa i rapitori, che reagivano ferendola mortalmente. Nobile esempio di ribellione alla violenza criminale e di non comune ardimento spinti fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria di Primo Zecchi, il 6 ottobre 1990 - Bologna. — Testimone di una rapina, dopo aver sollecitato l'intervento delle forze di polizia, si dirigeva, con sprezzo del pericolo, verso l'auto dei malviventi per rilevarne il numero di targa. Nel generoso tentativo veniva, però, mortalmente ferito da colpi di arma da fuoco sparatigli contro dai rapinatori. Nobilissimo esempio di non comune ardimento e di elette virtù civiche.

Alla memoria di Nicola Abruzzesi, il 10 novembre 1989 - Roma. — Durante un servizio di scorta-valori, nel tentativo di difendere la collega, alla quale un malvivente aveva sottratto la valigetta contenente una somma di denaro, veniva ferito mortalmente da un colpo di pistola esploso dal rapinatore. Nobile esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria della guardia giurata Zinaido Dell'Acqua, il 15 maggio 1990 - Milano. — In servizio di vigilanza presso un ufficio postale, con sprezzo del pericolo affrontava due giovani armati in procinto di perpetrare una rapina, ingaggiando con essi un conflitto a fuoco. Pur ferito mortalmente, la sua pronta reazione faceva desistere dall'azione criminosa i due malviventi, che si davano alla fuga. Nobile esempio di altissimo senso del dovere e di non comune ardimento, spinti fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria di Angelo Saccenti, il 9 aprile 1989 - Zocca (Modena). — Nel corso di un'escursione su un fiume, a bordo di una canoa, accortosi che l'imbarcazione di un amico stava avvicinandosi pericolosamente a delle cascate artificiali, si gettava con generoso slancio in acqua in suo soccorso. Veniva, però, travolto dalla corrente, perdendo così la sua giovane vita. Mirabile esempio di grande ardimento e di nobile altruismo.

Alla memoria di Roberto Visentin, il 2 luglio 1989 - Lavertezzo (Locarno). — Con generoso slancio, non esitava a tuffarsi nelle acque di un fiume, in soccorso di una giovane compagna che vi era caduta accidentalmente. Riusciva a raggiungerla, ma veniva travolto dalla forte corrente, perdendo la vita. Nobile esempio di non comune ardimento e di umana solidarietà.

Alla memoria di Maurizio Ferri, il 2 luglio 1989 - Lavertezzo (Locarno). — Con generoso slancio, non esitava a tuffarsi nelle acque di un fiume, in soccorso di due giovani compagni in procinto di annegare. Veniva, però, travolto dalla forte corrente, perdendo la vita. Nobile esempio di non comune ardimento e di umana solidarietà.

A Roger Prince, il 2 luglio 1989 - Lavertezzo (Locarno). - Con generoso slancio, non esitava a tuffarsi nelle acque di un fiume, in soccorso di alcuni compagni in balìa della corrente, riuscendo a raggiungere ed a trarre in salvo una ragazza ormai esanime. Mirabile esempio di non comune ardimento e di umana solidarietà.

91A3682

Ricompense al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1991, su proposta del Ministro dell'interno sono state conferite le seguenti ricompense al merito civile al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comune di Marradi con le motivazioni di seguito riportate:

Medaglia d'oro

Al Corpo nazionale dei vigili del fuoco: anni 1941-1991. — Nell'arco di un cinquantennio, dimostrando esemplare spirito di abnegazione, encomiabile dedizione e generoso altruismo, si è prodigato con il più fervido slancio umanitario in innumerevoli interventi, dovunque la sua presenza era richiesta per aiuti o soccorsi, vite da salvare, sofferenze da lenire. Per tale quotidiana opera, svolta con eccezionale impegno, alta professionalità e indomito coraggio, ha ben meritato l'ammirazione e la gratitudine dell'intera Nazione.

Al comune di Marradi: Marradi, estate 1944. — Piccolo centro attraversato dalla linea Gotica, sopportava con fierissimo e dignitoso contegno spaventosi bombardamenti aerei e terrestri, subendo la distruzione della maggior parte del centro abitato e offrendo alla causa della Patria e della libertà il sacrificio eroico di quarantadue civili inermi, trucidati a scopo di rappresaglia dalle truppe di occupazione nazista.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1991, su proposta del Ministro dell'interno, sono state conferite le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglia d'argento

Alla memoria dell'avv. Carlo Alberto Viazzi, territorio africano 1935-1945. — Ufficiale di complemento nella guerra d'Africa, si distinse per il suo impegno di soldato e per la difesa integerrima dei beni dell'Amministrazione militare. Internato in un campo di concentramento, dimostrò grande forza d'animo e generosità nel tutelare i diritti dei prigionieri. Al termine del conflitto mondiale, ripresa l'attività forense, morì per le invalidità contratte durante le compagne di guerra.

Alla memoria di Pasquale Francia, il 30 gennaio 1987 - Cutro (Catanzaro). — Con grande slancio umanitario accorreva sul luogo di un incidente stradale, per prestare soccorso ai feriti. Nel generoso tentativo veniva, però, investito da un'autovettura che sopraggiungeva a velocità sostenuta e decedeva per le gravissime lesioni riportate. Splendido esempio di nobile altruismo e di elette virtù civiche.

Alla memoria di Ernestina Brandi, il 30 gennaio 1987 - Cutro (Catanzaro). — Con grande slancio umanitario accorreva sul luogo di un incidente stradale, per prestare soccorso ai feriti. Nel generoso tentativo veniva però investita da un'autovettura che sopraggiungeva a velocità sostenuta e decedeva per le gravissime lesioni riportate. Splendido esempio di nobile altruismo e di elette virtù civiche.

91A3681

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 24 luglio 1991, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

Marco Greco il 21 gennaio 1989 - Isola d'Elba (Livorno). — Con generoso slancio, nonostante le pessime condizioni meteomarine riusciva a trarre in salvo un naufrago e informava le competenti autorità portuali, permettendo il tempestivo intervento in soccorso degli altri malcapitati.

Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Salvatore Musella; sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Michele De Chiara; agente del Corpo di polizia penitenziaria Guglielmo Craba; agente del Corpo di polizia penitenziaria Carmelo Gibilras e agente del Corpo di polizia penitenziaria Giovan Battista Canu il 21 gennaio 1989 - Isola d'Elba (Livorno). — Chiamato a prestare soccorso ad alcuni naufraghi, con grande perizia riusciva, insieme agli altri componenti l'equipaggio di una motovedetta, a trarre in salvo uno dei malcapitati.

Vigile urbano Pietro Bellucci, il 29 ottobre 1987 - Capodimonte (Viterbo). — Con alto senso civico ed encomiabile solidarietà, collaborava attivamente con le forze dell'ordine nel prestare soccorso ad alcuni civili venutisi a trovare in gravi difficoltà a causa di un violento nubifragio.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 24 luglio 1991, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

agente del Corpo di polizia penitenziaria Eugenio Spolzino, il 16 agosto 1989 - Vicenza. — Libero dal servizio, individuava e riusciva a trarre in arresto un detenuto evaso da alcuni giorni, dando prova di coraggio ed alto senso del dovere.

Ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria Giammaria Manconi; ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria Antonio Granata; ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria Antonio De Luca; sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria Giovanni Ruiu; assistente del Corpo di polizia penitenziaria Emilio Murra; assistente del Corpo di polizia penitenziaria Luigi Obinu; assistente del Corpo di polizia penitenziaria Michele Tratzi; agente del Corpo di polizia penitenziaria Giuseppe Piano; agente del Corpo di polizia penitenziaria Armando Coghe; agente del Corpo di polizia penitenziaria Luciano Ferreli; agente del Corpo di polizia penitenziaria Marcello Carboni; agente del Corpo di polizia penitenziaria Vittorio Anedda, il 7 giugno 1989 - Cagliari. — In occasione di un incendio sviluppatosi all'interno di un istituto di pena, con sprezzo del pericolo e nobile altruismo si prodigava, insieme ad altri colleghi, nel prestare soccorso ad alcuni detenuti e nello spegnimento delle fiamme.

Ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria Andrea Quattrocchi; ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria Francesco Messina; sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria Virgilio Ribezzi; agente del Corpo di polizia penitenziaria Giuseppe Costanza; agente del Corpo di polizia penitenziaria Paolo D'Angelo; agente del Corpo di polizia penitenziaria Francesco Grupposo; agente del Corpo di polizia penitenziaria Giuseppe Campo; agente del Corpo di polizia penitenziaria Giuseppe Barraco; agente del Corpo di polizia penitenziaria Giancarlo Calaci; agente del Corpo di polizia penitenziaria Giuseppe Ernandes; agente del Corpo di polizia penitenziaria Orazio Longo; agente del Corpo di polizia penitenziaria Antonino Quartarone; agente del Corpo di polizia penitenziaria Andrea D'Erasmo, il 29 aprile 1990 - Isolotto dei Porcelli (Trapani). — Componente l'equipaggio di una motovedetta, interveniva, nonostante le avverse condizioni meteomarine, sul luogo del naufragio di una nave, partecipando alle operazioni di salvataggio dei sopravvissuti ed al recupero delle vittime.

Dott. Carlo Pallavera, il 6 settembre 1989 - Ceranesi (Genova). — Con tempestività e capacità professionale, praticava la respirazione artificiale ad un bambino con sindrome da annegamento, salvandolo da sicura morte.

Amedeo Di Natale; Alberto Del Castello; Antonio Di Vitto; Berardino Paglia; Paolo Di Battista; Arturo Del Castello; Piero Del Castello; Silvano Del Castello; Gianni Del Castello; Mauro Casciato; Giuseppe Di Padova; Nino D'Aloisio; Alessandro Valentini; Lorenzo Di Vitto; Alessandro Giovannetti; Guido Di Vitto; Nestore Procario; Stefano Di Tommaso; Prospero Di Vitto; Giuseppe Di Sanza; Antonio Chiaverini; Rodolfo Bucci e Pasquale Del Cimmuto, il 25/26 marzo 1989 - Roccaraso (L'Aquila). — Dopo lunghe ed estenuanti ricerche riusciva, insieme ad altri colleghi della scuola di sci di Aremogna, ad avvistare ed a trarre in salvo uno sciatore caduto in un crepaccio, dimostrando grande abilità professionale e nobile altruismo.

91A3678

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Finanziamento di un progetto nell'ambito del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 30 luglio 1991, ha approvato il progetto di investimento relativo alla ristrutturazione ed al completamento della «Clinica chirurgica III dell'Università di Palermo» di cui alla deliberazione CIPE 19 dicembre 1989. Detto progetto, ricompreso nel programma sanitario della regione Sicilia, è ammesso al finanziamento, per un importo pari a L. 14.828.000.000, a valere sull'autorizzazione di spesa in favore della regione Sicilia di complessivi 800,561 miliardi di lire di cui alla delibera CIPE 13 ottobre 1989.

Il Ministro della sanità, in sede di proposizione del riparto dell'importo accantonato di lire 418,7 miliardi, di cui alla citata delibera CIPE del 13 ottobre 1989, terrà conto delle somme già anticipate dalla regione Sicilia all'Università degli studi di Palermo per il finanziamento del progetto in questione.

91A3651

Modificazioni al secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-90

Il CIPE, nella seduta del 30 luglio 1991, ha deliberato quanto segue:

Nel secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1988-90, approvato con delibera CIPE 3 agosto 1988 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988), nell'ambito dei progetti e studi «Interventi per lo sviluppo delle aree interne» della sub-azione organica 6.3 vengono apportate le seguenti modifiche:

A) Le opere proposte dalla regione Marche: «B/1707 - Centro turistico S. Gemma» e «B-1708 - Centro irraggiamento turistico», finanziate rispettivamente per l'importo di lire 1.133 milioni e di lire 1.443 milioni ed affidate per l'attuazione alla comunità montana del Tronto sono sostituite con le seguenti opere, complessivamente di pari importo ed affidate alla medesima comunità montana:

consolidamento e restauro Ponte Romano ad arco in muratura in frazione Ponte d'Arli - comune di Acquasanta Terme, per l'importo di lire 417 milioni;

riqualificazione del centro storico e recupero del tessuto degradato della frazione Colle - comune di Arquata del Tronto, per l'importo di lire 460 milioni;

adeguamento e riqualificazione di strutture pubbliche del centro storico di Arquata del Tronto e delle frazioni contigue - Arquata del Tronto, per l'importo di lire 500 milioni;

completamento lavori di consolidamento e restauro dell'edificio di interesse storico ed artistico «Casa Branconi» - Montegallo, per l'importo di lire 250 milioni;

adeguamento e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di alcune frazioni di interesse storico-architettonico nel comune di Montegallo, per l'importo di lire 669 milioni;

completamento delle opere di sistemazione a parco attrezzato della «Pineta Taliani» in area ad alto potenziale turistico, per l'importo di lire 280 milioni.

B) La progettazione «B/5989 - Restauro e sistemazione cinque mulini a Palmenti» per l'importo di lire 30 milioni affidata alla comunità montana Tronto è sostituita con il progetto «B/5989 - Percorsi e itinerari in area ad alta valenza turistica», confermando sia l'importo che l'ente attuatore.

C) La progettazione «B/6184 - Acquisizione e ristrutturazione del castello di Civitacamparano» per l'importo di lire 300 milioni, affidata per la realizzazione alla comunità montana Cigno Valle Biferno è sostituita con la seguente opera di pari importo:

«Lavori urgenti sulle parti più compromesse del castello Angioino di Civitacamparano» affidata per l'attuazione alla soprintendenza archeologica per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Campobasso.

91A3650

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA-MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA,
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice CAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 26

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 9 1 0 9 1 *

L. 1.200